

N. Rg. 56-1/2022 PU



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 28.10.2022 da
 con il quale è stata proposta una procedura familiare di Ristrutturazione dei debiti *ex art. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCII)*;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso ODCEC di Bologna, Dott.ssa Ludovica Drei Donà, depositata contestualmente all'atto introduttivo;

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni depositate a seguito di interlocuzione con il Tribunale;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII; considerato che la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento appare conforme alle previsioni dell'art. 66 CCII, trattandosi di membri della stessa famiglia, tra loro conviventi;

rilevato che entrambi i ricorrenti rivestono la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII, atteso che le obbligazioni di origine non consumeristica nella titolarità di sono ristrutturate fuori dal piano, tramite risorse messe a disposizione da terzi (cfr. allegati alla memoria integrativa depositata il 23.11.2022);

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetti sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII);
tenuto conto che i ricorrenti hanno domandato di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari;
osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCII) – può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);
ritenuto che la sospensione di cui al punto 1), riferita ai “procedimenti di esecuzione forzata”, attenga solo alle procedure di esecuzione forzata in corso;
osservato che nel caso in esame il pignoramento presso terzi recante n. 874/2022 R.G.E.M., promosso nei confronti di , risulta già definito con ordinanza di assegnazione emessa in data 02.11.2022 e, pertanto non può più ritenersi ancora in corso e suscettibile di sospensione;
ritenuto, invece, che possa disporsi la sospensione dell'espropriazione mobiliare presso terzi n. 2690/2022 R.G.E.M. radicata da Intrum Italy S.p.A. a carico di
rilevato che la proposta prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dei redditi da lavoro conformemente alle previsioni dell'art. 67, III comma, CCII e che gli effetti di tale ristrutturazione potranno prodursi solo al momento dell'omologa;
ritenuto che anche la possibilità di paralizzare gli effetti dell'ordinanza di assegnazione sui crediti futuri di al fine di consentire di far prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, potrà essere valutata solo in sede di omologa;
ritenuto infine che, come richiesto dagli istanti, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico dei ricorrenti il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventiva autorizzati dal giudice;

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI comma CCCI;

DISPONE

1. sospendersi il procedimento presso terzi promosso da Intrum Italy S.p.A. nei confronti
2. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti ed il divieto per gli stessi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
3. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;
4. che il ricorso contenente il piano e la proposta, la successiva modifica, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
5. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
6. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCII) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentiti i debitori, relazioni il giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Bologna, 25 novembre 2022

Il Giudice

Antonella Rimondini